



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 10.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto e Diritto

Con ricorso del 20 aprile 2010, il ricorrente, contitolare insieme alla madre e al fratello di un *dossier* titoli presso l'intermediario, lamenta l'erroneità della rendicontazione fornita dalla banca per quanto concerne l'indicazione della titolarità di essi. Segnatamente, lamenta il ricorrente che «*i suddetti titoli al portatore vengono indicati erroneamente in carico alla sottorubrica di uno solo dei tre contestatari*», dato che «*pur essendo [il dossier titoli] indirizzato ai tre correntisti, nell'elencazione dei titoli gli stessi vengono aggregati in due sottorubriche: la prima "intestata al ricorrente" [...] nella quale sono elencati tutti i titoli al portatore [...]; la seconda sottorubrica intestata alla madre nella quale sono indicati correttamente tutti titoli azionari di piena titolarità della stessa*».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con lettera di reclamo del 28 dicembre 2009, il ricorrente lamentava che, *«pur riportando nell'indirizzo in alto a destra i tre nominativi», «La rubrica titoli è erroneamente indicata in quanto specifica come intestatario il solo nominativo del ricorrente e contiene tutti i titoli al portatore acquistati tramite Codesto istituto di credito dall'apertura ad oggi».* Diversamente, alcuna erroneità o lacuna veniva rilevata in ordine all'indicazione dei titoli nominativi della madre. Seguiva riscontro della banca con lettera raccomandata del 29 gennaio 2010. Esponeva l'intermediario che *«il dossier titoli n. [omissis], intestato al ricorrente, alla madre e al fratello del ricorrente, è diviso in quattro sottorubriche: la prima (rubrica "0", tri-intestata) per i titoli al portatore, le altre (rubriche "1-2-3", ad intestazione singola) per i titoli nominativi. Nell'ambito dell'estratto conto, la rubrica "0" riporta, in alto a destra, la corretta visualizzazione di tutti gli intestatari, mentre le altre rubriche riportano il nome dell'intestatario dei titoli nominativi. Per quanto concerne la visualizzazione dei nominativi sulla sinistra, evidenziamo che, per motivi tecnici, in corrispondenza della rubrica "0" è indicato il nominativo del Cliente che ha aperto il rapporto con la scrivente Banca in epoca più risalente (nella fattispecie, il ricorrente)».* Sottolineava, inoltre, che *«ciò non comporta, tuttavia, alcuna conseguenza giuridica in ordine all'intestazione della rubrica, che si intende intestata a tutti i Clienti i cui nominativi sono indicati in alto».*

Con il ricorso per cui è causa, il cliente chiede *«che l'ABF disponga all'intermediario l'emissione della rendicontazione relativa al dossier titoli n. [omissis] dalla quale risulti che i titoli al portatore (di proprietà quota parte dei tre contestatari del rapporto) vengano indicati in carico al dossier titoli congiunto, rubrica "0" tri-intestata, nello stesso ordine con il quale è stato aperto il rapporto: madre (capofamiglia), fratello del ricorrente (primo figlio), ricorrente (secondo figlio)».* Replica l'intermediario a mezzo di controdeduzioni del 4 maggio 2010 per ribadire che quanto denunciato dal cliente *«non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo giuridico/informativo in ordine all'intestazione della rubrica, che si intende intestata a tutti i Clienti i cui nominativi sono indicati in alto a destra».* Ciò in quanto *«l'informativa è esplicitamente rivolta a tutti gli intestatari del rapporto (come indicato sul lato destro della documentazione rilasciata dalla Banca)».* Quanto all'indicazione del nominativo sul lato sinistro del dossier titoli, rileva



l'istituto di credito che esso «risponde ad un'esigenza tecnica, funzionale all'individuazione amministrativa – nell'ambito degli archivi informatici della Banca – del rapporto di riferimento». Segnalando, infine, di avere provveduto ad accreditare l'importo di euro 20,00 sul conto del cliente «a titolo di risarcimento per le spese sostenute per il presente ricorso», e che «non è possibile ravvisare alcun pregiudizio economico in capo al Cliente», conclude chiedendone il rigetto.

Preliminarmente, il Collegio dichiara la propria competenza a conoscere della questione trattata. Questo ABF ha avuto più volte occasione di affermare (cfr., ad esempio, Collegio Roma, Decisione prot. 59/10 del 17.2.10; Collegio Milano, Decisione prot. 136/10 del 22.3.10) che il contratto di deposito titoli in amministrazione (art. 1838 c.c.) rientra tra le "operazioni e servizi bancari e finanziari" di cui al par. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, essendo indifferente la finalità per la quale le parti vi danno luogo e che, generalmente, è quella di conto d'appoggio per la fornitura di servizi d'investimento.

Passando al merito della questione, rileva il Collegio che i chiarimenti forniti dall'intermediario nelle sue controdeduzioni hanno senza dubbio fatto venir meno ogni ragione del contendere. D'altro canto, il rimborso del contributo di 20 euro, eseguito dall'intermediario a favore del ricorrente, lascia intuire che l'intermediario non abbia interesse a una pronuncia di rigetto della domanda. Pertanto, rilevato che fra le parti è venuta meno ogni ragione del contendere, e considerato che all'accertamento di tale circostanza il Collegio può procedere anche d'ufficio, il Collegio medesimo dichiara il non luogo a provvedere in relazione alla cessata materia della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE